



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Deliberazione Giunta regionale 26 ottobre 2010 - n. 9/713

(5.1.0)

Modifica delle dd.g.r. nn. 7868/2002, 13950/2003, 8943/2007 e 8127/2008, in materia di canoni demaniali di polizia idraulica

18

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2010031)

(5.1.0)

D.g.r. 26 ottobre 2010 - n. 9/713

Modifica delle dd.g.r. nn. 7868/2002, 13950/2003, 8943/2007 e 8127/2008, in materia di canoni demaniali di polizia idraulica

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

– la d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 «Determinazione del reticolo idrico principale. Delega delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica»;

– la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali»;

– la d.g.r. 1 agosto 2003, n. 13950 «Modifica della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 "Determinazione del reticolo idrico principale. Delega delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica"»;

– la d.g.r. 3 agosto 2007, n. 8943 «Linee guida di polizia idraulica»;

– la d.g.r. 31 ottobre 2007, n. 5774 «Introduzione del canone ricognitorio per i fondi interclusi e del canone ad uso agricolo – Modifica alle dd.g.r. nn. 7868/2002 e 13950/2003 in materia di determinazione del reticolo idrico principale (art. 3, comma 114, l.r. n. 1/2000)»;

– la d.g.r. 1 ottobre 2008, n. 8127 «Modifica del reticolo principale determinato con d.g.r. 7868/2002»;

– la legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 «Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale»;

– la d.g.r. 28 ottobre 2009, n. 10402 «Nuovi canoni regionali di polizia idraulica in applicazione dell'art. 6 comma 5 della l.r. 10/2009»;

Preso atto delle numerose contestazioni e ricorsi presentati dai concessionari titolari di opere di copertura di alvei in merito all'onerosità del canone istituito dalla d.g.r. 7868/2002 e s.m.i. nonché delle segnalazioni da parte dei proprietari dei fondi acces-

sibili esclusivamente da argini demaniali, e che a seguito di ciò sono stati analizzati i parametri di calcolo dei canoni confrontandoli con i parametri di calcolo similari applicati nelle Regioni limitrofe;

Considerato che da tale analisi è emerso che gli importi relativi ai canoni in merito alle coperture di alvei demaniali e al transito sugli argini, in particolare per le proprietà intercluse, risultano molto onerosi e che, la crisi economica contingente, ha messo in ulteriore difficoltà le famiglie e le imprese lombarde;

Viste le istanze presentate da vari operatori privati finalizzate ad interventi di rinaturalizzazione e gestione ambientali di aree demaniali con particolare riferimento alle politiche regionali volte a favorire le attività di recupero e valorizzazione ambientale in applicazione delle normative statali ed in risposta alle direttive della comunità europea;

Preso atto delle difficoltà riscontrate per il rispetto dei termini da alcuni Consorzi di bonifica nella stipula degli atti amministrativi previsti dal del punto 5 della d.g.r. 8127/2008;

Considerato che con le delibere sopracitate sono state introdotte varie modifiche nel corso degli anni che hanno interessato sia l'applicazione dei canoni che le loro interpretazioni, pertanto si rende necessario semplificare e predisporre un unico documento che raggruppi tutte le disposizioni (Allegato C della d.g.r. 13950/2003);

Ritenuto necessario in base a quanto sopra esposto:

– modificare l'allegato «C» «Canoni regionali di polizia idraulica per il reticolo idrico principale» della d.g.r. 13950/2003, in particolare:

- alla sezione «C Tombinature» la voce «C.2 Uso residenziale industriale»;
- alla sezione «D Transito di sommità arginale» la voce «D.1 – Singole autorizzazioni di transito»
- alla sezione «E Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua» le voci «E.1 – Pedonale», «E.2 – Carrabile» «E.1.1 – Pedonale, nel caso di più rampe» «E.2.1 – Carrabile nel caso di più rampe»
- alla sezione «H Ulteriori casi di occupazione demaniali» la voce «H.9 – Occupazione area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale realizzati da enti pubblici al fine del rimboschimento»

con le voci riportate nella seguente tabella:

		Concessione di aree demaniali (senza occupazione)	Concessione aree demaniali (con occupazione)	
			Canone	Imposta regionale
C.2	Uso residenziale/industriale		Canone = superficie x 2% valore unitario area (1) (canone minimo € 237,38)	L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie x 2% valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 2% valore unitario corpo fabbrica (2)			
D.1	Singole autorizzazioni di transito (solo soggetti privati)	€ 59,23		L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare
D.2	Uso viabilistico (solo enti pubblici)	€ 1422,00/km o frazione		
E.1	Pedonale		Gratuito	
E.2	Carrabile		€ 59,23	
NOTE	L'importo è da conteggiare per ogni rampa ed è comprensivo del transito arginale. La concessione va rilasciata solo nel caso non sia possibile accedere al fondo/proprietà per altro percorso. Anche se con doppio sbocco sulla sommità arginale purché confluenti in un unico punto al piede esterno dell'argine; nel caso di rampa adibita ad uso commerciale e/o industriale il canone è incrementato del 30%.			
E.1.1	Stralciato			
E.2.1	Stralciato			
H.9	Occupazione area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale ai fini del rimboschimento		Gratuito	

– modificare la d.g.r. 8943/2007 «Linee guida di polizia idraulica», in particolare il Titolo III «Linee guida per il rilascio delle concessioni» punto 3 «Oneri concessori»:

- il paragrafo: «Corpi di fabbrica su tombinature» viene integralmente sostituito con la seguente dizione: «Il canone viene applicato al mq., di superficie tombinata

ed è pari al 2% del valore dell'area calcolato utilizzando il valore di mercato utilizzato per la determinazione dell'I.C.I., ed applicato mediante stima comparativa delle aree limitrofe alla zona interessata. Con riferimento all'area demaniale occupata dal corpo di fabbrica il canone è pari al 2% del valore unitario dello stesso calcolato applicando il

valore di mercato utilizzato per la determinazione dell'I.C.I., e determinato mediante stima comparativa dei corpi di fabbrica limitrofi alla zona interessata».

- Il paragrafo «Transito di sommità arginali» viene integralmente sostituito con la seguente dizione:

«Le concessioni per i transiti arginali sono rilasciate a soggetti pubblici o privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà e per giustificati motivi, tale canone non implica occupazione demaniale. Per gli enti pubblici l'autorizzazione è rilasciata ai fini viabilistici ed è soggetta all'applicazione del canone D.2 ed il parametro di applicazione al chilometro o frazione di esso. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice della strada liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Alla domanda di concessione deve essere allegata una carta topografica di scala adeguata in cui devono essere identificati i tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.»

- Il paragrafo «Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua», viene integralmente sostituito con la seguente dizione:

«La concessione per le rampe è rilasciata ai proprietari di fondi che non possono utilizzare percorsi alternativi per raggiungere le loro proprietà, il canone è riferito a singola rampa carrabile, ed è comprensivo del transito sulla sommità arginale. Poiché vi è occupazione di area demaniale viene applicata l'imposta regionale. Alla domanda di concessione deve essere allegata una carta topografica di scala adeguata in cui devono essere identificati la rampa, il tratto di argine/alzaia demaniale da percorrere.»

- Il paragrafo «Occupazioni di aree demaniali in aree protette o per interventi di recupero ambientale», viene integralmente sostituito con la seguente dizione:

«Tutte le occupazioni di aree del demanio fluviale finalizzate al mantenimento o alla realizzazione di interventi di ripristino e recupero paesistico ambientale da parte di soggetti, sia pubblici che privati, sono a titolo gratuito»;

– modificare integralmente il punto 5 della la d.g.r. 8127/2008 «Modifica del reticolo principale determinato con la d.g.r. 7868/2002» come segue: «di disporre che i consorzi che vogliono continuare a gestire i corsi d'acqua pubblici attualmente erroneamente inseriti nell'allegato D della d.g.r. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e succ. mod. e int. o nell'elenco di cui alla d.g.r. 11 febbraio 2005 n. 20552, presentino istanza all'autorità idraulica competente (Sede Territoriale regionale, se facenti parte del reticolo idrico principale o Comune se facenti parte del reticolo idrico minore) entro il 31 dicembre 2012»;

Preso atto del Documento di Programmazione Economico-Finanziaria per gli anni 2010-2013 deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 15 luglio 2009, nel quale alla tavola II.5 «Quadro Macroeconomico» viene indicato in 1,5% il tasso d'inflazione programmata per l'anno 2011;

Dato atto che l'attività di che trattasi fa riferimento al Programma Operativo 19 del PRS «Risorsa acqua» ed in particolare all'Obiettivo Operativo 19.6.2 «Semplificazione, razionalizzazione e informatizzazione delle procedure, nello sviluppo di un sistema organico di controlli amministrativi, gestionali e strategici», Azione 2 «Revisione e semplificazione dei canoni di occupazione delle aree del demanio idrico»;

Ritenuto pertanto per quanto sopra esposto, di aggiornare la d.g.r. n. 7868/02, la d.g.r. n. 13950/03, la d.g.r. 8943/2007 e la d.g.r. 8127/2008;

Vagliate e fatte proprie le considerazioni sopra esposte; a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per quanto espresso in premessa,

1. di modificare e sostituire integralmente l'allegato "C" «Canoni regionali di polizia idraulica per il reticolo idrico principale» della d.g.r. 13950/2003, secondo il nuovo «allegato C», parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione;

2. di modificare e sostituire integralmente nella d.g.r. 8943/2007 «Linee guida di polizia idraulica», in particolare nel Titolo III «Linee guida per il rilascio delle concessioni» al punto 3 «Oneri concessori» i seguenti paragrafi:

- paragrafo: «Corpi di fabbrica su tombinature»
- paragrafo: «Transito di sommità arginali»
- paragrafo: «Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua»
- paragrafo: «Occupazioni di aree demaniali in aree protette o per interventi di recupero ambientale»

secondo «l'allegato A», parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione;

3. modificare integralmente il punto 5 della la d.g.r. 8127/2008 «Modifica del reticolo principale determinato con la d.g.r. 7868/2002» come segue: «di disporre che i consorzi che vogliono continuare a gestire i corsi d'acqua pubblici attualmente erroneamente inseriti nell'allegato D della d.g.r. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e succ. mod. e int. o nell'elenco di cui alla d.g.r. 11 febbraio 2005 n. 20552, presentino istanza all'autorità idraulica competente (Sede Territoriale regionale, se facenti parte del reticolo idrico principale o Comune se facenti parte del reticolo idrico minore) entro il 31 dicembre 2012»;

4. di confermare ogni altro disposto delle d.g.r. n. 7868/02, rettificata con la d.g.r. n. 8743/02 e modificata dalla d.g.r. n. 13950/2003, dalla d.g.r. 8943/2007 e dalla d.g.r. 8127/2008 non modificato e integrato dalla presente deliberazione;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

_____ • _____

CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

		Concessione di aree demaniali (senza occupazione)	Concessione aree demaniali (con occupazione)	
			Canone	Imposta regionale
A	Attraversamenti aerei			
A.1	Linee elettriche con tensione sino a 30.000 V	€ 71,10	€ 35,56 + (€ 40,14 per ogni palo / € 86,01 per ogni traliccio)	
A.2	Linee elettriche con tensione superiore a 30.000 V sino a 150.000 V	€ 92,88	€ 46,45 + (€ 40,14 per ogni palo / € 86,01 per ogni traliccio)	
A.3	Linee elettriche con tensione superiore a 150.000 V sino a 250.000 V	€ 142,20	€ 71,10 + (€ 40,14 per ogni palo / € 86,01 per ogni traliccio)	
A.4	Linee elettriche con tensione superiore a 250.000 V	€ 213,29	€ 106,65 + (€ 40,14 per ogni palo / € 86,01 per ogni traliccio)	
A.5	Linee telefoniche	€ 142,20	€ 71,10 + (€ 40,14 per ogni palo / € 86,01 per ogni traliccio)	
A.6	Seggiovie, funivie, teleferiche per trasporto persone e/o cose	€ 473,60	€ 473,60	
A.7	Piccole teleferiche	€ 142,20	€ 142,20	
A.8	Palorci	€ 71,10	€ 71,10	
A.9	Ponte canale, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature:			
A.9.1	- fino a 1.000 mm di diametro	€ 8,03 al ml (canone minimo € 59,23)	€ 8,03 al ml (canone minimo € 59,23)	
A.9.2	- oltre 1.000 mm di diametro	€ 13,19 al ml (canone minimo € 59,23)	€ 13,19 al ml (canone minimo € 59,23)	
A.10	Passerella o ponticello ciclopeditone o pedonale (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: largh. 1,50 ml):			
A.10.1	- uso agricolo	€ 142,20	€ 142,20	
A.10.2	- uso agricolo all'interno dello stesso fondo	€ 71,10	€ 71,10	
A.10.3	- uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 142,20	€ 142,20	
A.10.4	- uso commerciale o industriale	€ 237,38	€ 237,38	
A.11	Ponte carreggiabile sino ad una superficie di 20 m ² :			
A.11.1	- uso agricolo	€ 142,20	€ 142,20	
A.11.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 142,20	€ 142,20	
A.11.3	- uso commerciale o industriale	€ 237,38	€ 237,38	
	Per la parte eccedente i 20 m ² , al canone va aggiunto:			
A.11.1.1	- uso agricolo	€ 3,44 al m ²	€ 3,44 al m ²	
A.11.2.1	- uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 5,73 al m ²	€ 5,73 al m ²	
A.11.3.1	- uso commerciale o industriale	€ 11,47 al m ²	€ 11,47 al m ²	
A.12	Attraversamento con cavi o tubazioni ancorate o annegate entro manufatti esistenti (ponti ecc.):			
A.12.1	- fino a 100 mm di diametro	€ 2,30 al ml (canone minimo € 59,23)	€ 2,30 al ml (canone minimo € 59,23)	
A.12.2	- oltre 100 mm di diametro	€ 2,87 al ml (canone minimo € 59,23)	€ 2,87 al ml (canone minimo € 59,23)	
A.13	Altro attraversamento aereo	€ 142,20	€ 142,20	
NOTE	Gli stessi canoni si applicano in caso di occupazione di aree demaniali in senso longitudinale al corso d'acqua; nel caso in cui l'attraversamento aereo preclude o rende difficoltoso l'utilizzo o il transito sull'area demaniale sottesa si dovrà istituire una pratica di occupazione di area demaniale			
B	Attraversamenti in sub-alveo			
B.1	Linee tecnologiche (es. fibre ottiche)	€ 142,20	€ 142,20	
B.2	Linee elettriche	€ 142,20	€ 142,20	
B.3	Linee telefoniche	€ 142,20	€ 142,20	
B.4	Acquedotti	€ 142,20	€ 142,20	
B.5	Fognature	€ 142,20	€ 142,20	
B.6	Gasdotti	€ 142,20	€ 142,20	
B.7	Oleodotti	€ 142,20	€ 142,20	
B.8	Cunicoli tecnologici	€ 237,38	€ 237,38	
B.9	Sifoni	€ 237,38	€ 237,38	
B.10	Sottopassi pedonali (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: 3 ml):			
B.10.1	- uso agricolo		€ 142,20	
B.10.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 142,20	

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

		Concessione di aree demaniali (senza occupazione)	Concessione aree demaniali (con occupazione)		
			Canone	Imposta regionale	
B.10.3	- uso commerciale o industriale		€ 237,38	L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare	
B.11	Sottopassi carreggiabili sino ad una superficie di 20 m ² :				
B.11.1	- uso agricolo		€ 142,20		
B.11.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 142,20		
B.11.3	- uso commerciale o industriale		€ 237,38		
	Per la parte eccedente i 20 m ² , al canone va aggiunto:				
B.11.1.1	- uso agricolo		€ 3,44 al m ²		
B.11.2.1	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 5,73 al m ²		
B.11.3.1	- uso commerciale o industriale		€ 11,47 al m ²		
B.12	Altro attraversamento in sub-alveo.	€ 142,20	€ 142,20		
NOTE	Se posizionate su terreno demaniale o in alveo in senso longitudinale al corso d'acqua, al canone va aggiunto: manufatti fino a 100 mm di diametro € 1,14 al ml - superiore a 100 mm € 2,30 al ml; nel caso in cui il manufatto/opera non sia completamente sepolto/a sotto la livelletta dell'alveo si dovrà istituire una pratica di occupazione di area demaniale.				
C	Tombinature				
C.1	Uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata		€ 5,73 al m ² (canone minimo € 142,20)		
C.2	Uso residenziale/industriale		Canone = superficie x 2% valore unitario area (1) (canone min. € 237,38)		
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie x 2% valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 2% valore unitario corpo fabbrica (2)				
C.3	Uso agricolo		Canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modific. (3) (canone minimo € 77,89)		
D	Transito di sommità arginale				
D.1	Singole autorizzazioni di transito (solo soggetti privati)	€ 59,23			
D.2	Uso viabilistico (solo Enti pubblici)	€ 1422,00/km o frazione			
E	Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua				
E.1	Pedonale		Gratuito		
E.2	Carrabile		€ 59,23		
F	Sfalcio erbe - Taglio piante				
F.1	Sfalcio erbe e arbusti		€ 23,68 ha (canone minimo € 59,23)		
F.2	Taglio piante		€ 565,46 ha (canone minimo € 59,23)		
	su sponde, argini e aree di asservimento idraulico (4)				
G	Scarichi acque				
G.1	Acque meteoriche e scarichi fognature privati	€ 71,10	€ 71,10		
G.2	Scolmatori troppo pieni acque fognarie	€ 284,39	€ 284,39		
G.3	Acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti pubblici:				
G.3.1	- fino a 5000 ab.	€ 284,39	€ 284,39		
G.3.2	- tra i 5000 e i 50000 ab.	€ 415,13	€ 415,13		
G.3.3	- tra i 50000 e i 100000 ab.	€ 830,25	€ 830,25		
G.3.4	- oltre i 100000 ab.	€ 1.660,49	€ 1.660,49		
G.4	Scarichi acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari gestiti da privati (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 296,44 m ³ /sec (canone min. € 296,44)	€ 296,44 m ³ /sec (canone min. € 296,44)		
G.5	Scarichi acque per attività proprie dell'imprenditore agricolo (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 284,39	€ 284,39		
G.6	Alti scarichi	€ 296,44 m ³ /sec (canone min. € 296,44)	€ 296,44 m ³ /sec (canone min. € 296,44)		
NOTE	I canoni sono riferiti per una singola bocca di scarico; gli scarichi nel terreno per sistemazioni agricole, da parte di imprese iscritte nel registro delle Aziende Agricole, sono esenti dal pagamento del canone; per i corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica, i soggetti gravati da contributi di bonifica sono tenuti al versamento del canone solo nel caso che il manufatto di scarico occupi area demaniale.				

2° Suppl. Straordinario al n. 44 - 4 novembre 2010

H	Ulteriori casi di occupazione di aree demaniali	Concessione aree demaniali (con occupazione)	
		Concessione di aree demaniali (senza occupazione)	Canone / Imposta regionale
H.1.1	Aree per uso agricolo e venatorio (d.g.r. 5774/2007)		€ 104,57/ha (canone minimo € 59,23)
H.1.2	Pioppeti e colture legnose pluriennali (d.g.r. 5774/2007)		€ 83,65/ha (canone minimo € 59,23)
Per il rilascio di nuove concessioni e per i rinnovi inerenti le pertinenze idrauliche ad uso pioppicoltura, dovrà essere richiesto preventivo parere dell'Autorità di Bacino secondo le modalità che saranno disposte da specifiche direttive dell'Autorità stessa.			
H.2	Aree per uso non agricolo		Canone = superficie x 2% valore unitario area (1) (canone min. € 142,20)
Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie x 2% valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 2% valore unitario corpo fabbrica (2)			
H.3	Posa bilanciamenti di pesca in riva a corsi d'acqua (media mt. 15 x 15)		€ 444,37
H.4	Cartelli pubblicitari:		
H.4.1	- monofacciali fino a 5 m ² di superficie		€ 103,21 al m ² (canone min. € 103,21)
H.4.2	- bifacciali fino a 5 m ² di superficie		€ 165,14 al m ² (canone min. € 165,14)
Parte eccedente i 5 m ² : monofacciali € 39,58 m ² , bifacciali € 63,33 m ²			
H.5	Pali di illuminazione (per ogni palo)		€ 40,14
H.6	Appostamenti fissi di caccia (previa autorizzazione della provincia):		
H.6.1	- con capanno		€ 740,81
H.6.2	- senza capanno		€ 444,37
H.7	Muri di contenimento e difese spondali:		
H.7.1	- per pertinenze idrauliche ad uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e (canone minimo € 59,23)
H.7.2	- per pertinenze idrauliche ad uso diverso		Canone = superficie x 2% valore unitario area (1) (canone min. € 118,45)
H.8	Occupazione area demaniale in aree protette (rif. art. 41, comma 3, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni)		gratuito
H.9	Occupazione area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale ai fini del rimboschimento		gratuito
H.10	Guadi/selciatoni (massi annegati in cls) con traversa di fondo o manufatti e opere artificiali (deve esserci un'opera di presidio)		€ 71,10
H.11	Recinzioni, ringhiere, parapetti o simili lungo gli argini		€ 1,70 ml (canone minimo € 59,23)
H.12	Altre occupazioni di aree demaniali		€ 126,14 ha (canone minimo € 59,23)
(1)	Valore unitario dell'area calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell'I.C.I.		
(2)	Valore unitario del corpo fabbrica calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell'I.C.I.		
(3)	In particolare sono da applicare gli articoli n. 9, 10 e 13 della legge 3 maggio 1982, n. 203 «Norme sui contratti agrari» e successive modificazioni e l'art. 6 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.		
(4)	Nel caso di rilevati arginali la concessione deve comprendere il taglio sugli argini (lato campagna e lato fiume) e sulla sommità arginale. Nel calcolo della superficie utile, ai fini della determinazione del canone, non deve essere considerato la superficie dell'argine lato fiume nonché la sommità arginale; per asservimento idraulico si intende la fascia di 10 m, di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, fascia che va conteggiata, qualora sia area demaniale, dal piede esterno dell'argine o dal ciglio della sponda del corso d'acqua, nel caso non vi sia argine.		

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

NOTE GENERALI

- Il canone annuo, per tutte le opere di pubblica utilità realizzate da parte di Enti pubblici, non potrà essere inferiore a € 59,23 e non superiore al 10% di quello risultante applicando i valori del presente allegato (d.g.r. 8743/2002).

 - Ai fini dell'applicazione e della determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica, si intendono per Enti pubblici esclusivamente quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento delle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) (d.g.r. 10402/2009).

 - I canoni sopraelencati sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692).

 - I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.

 - Per quanto concerne i canoni regionali di escavazione di materiali inerti degli alvei dei corsi d'acqua (calcolati per Provincia), gli stessi dovranno fare riferimento agli ultimi provvedimenti in materia del Direttore Generale Territorio e Urbanistica.

 - Non sono ammesse occupazioni di aree demaniali per attraversamenti longitudinali e trasversali che riducano la sezione dell'alveo.

 - Per quanto riguarda le tominature, premesso che se le opere di tominatura sono regolarmente autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 152/1999, non è possibile ordinarne la rimozione, in tutte le altre situazioni ha vietato la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti.

 - Per quanto concerne il canone sulle concessioni demaniali per uso del demanio idrico di competenza della Regione Lombardia per attraversamenti di collegamento ai fondi interclusi dei piccoli Comuni e dei Comuni montani, è da considerare un canone meramente ricognitorio pari al minimo previsto per le opere di pubbliche utilità realizzate per gli enti pubblici. L'imposta regionale di occupazione è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare (d.g.r. 5774/2007).

 - **Nei casi non ricompresi nella presente tabella si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.**
-

